

Reg.delib.n. **1683**

Prot. n. 97-S036

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. n. 9/2001. Approvazione dei criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda.

Il giorno **30 Giugno 2008** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

FRANCO PANIZZA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

MARGHERITA COGO

OTTORINO BRESSANINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 641 del 23 marzo 2001 la Giunta provinciale determinava i criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi. Con la predetta deliberazione si stabiliva, tra l'altro, che la durata delle concessioni doveva essere quadriennale e che le stesse potevano essere rinnovate alla scadenza senza formalità d'istruttoria qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive limitatamente all'ulteriore quadriennio.

Nel corso degli ultimi anni sono state presentate ulteriori domande di concessione di ormeggi e, conseguentemente, il numero delle richieste è generalmente superiore rispetto ai posti disponibili; in questo senso, si registra l'esigenza di garantire la possibilità di accesso generalizzato attraverso procedure che contemplino il turn over, qualora necessario.

Dopo una prima valutazione della situazione, comprensiva di un'analisi comparativa dei criteri attualmente applicati nelle Regioni Veneto e Lombardia per la gestione degli ormeggi nella parte rimanente del lago di Garda, al fine di riordinare la materia inerente alla modalità di accesso alla concessione degli ormeggi, con deliberazione n. 1884 di data 7 settembre 2007 la Giunta provinciale stabiliva di approvare, entro il 30 giugno 2008, i nuovi criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, requisiti della domanda e condizione per l'utilizzo degli stessi.

Sulla base degli approfondimenti effettuati e dell'esperienza maturata, rivisitata anche attraverso incontri con i soggetti interessati, quali i Comuni ed i Circoli veloci, tenuto conto anche delle osservazioni pervenute, sono state individuate le misure necessarie per garantire un più corretto utilizzo di tali beni demaniali e nuove opportunità per gli utenti.

In una prima fase (regime transitorio) si ritiene necessario, a far data dal 01 gennaio 2009, introdurre alcune regole che consentano l'utilizzo intensivo dell'unità di navigazione da parte del concessionario. Coerentemente, con l'obiettivo di garantire un accesso generalizzato, che presuppone quindi concessioni a tempo e decadenza nel caso del venir meno dei requisiti, vi è l'esigenza di rafforzare, per evitare comportamenti elusivi delle norme che presidiano l'obiettivo, il divieto di subconcessione e di trasferimento, vietando, ad esempio, il trasferimento dell'ormeggio tramite la pratica della cointestazione dell'imbarcazione. Si ritiene altresì fondamentale, in tale ottica, ai fini del migliore utilizzo di tali beni demaniali, introdurre il principio di utilizzo intensivo dell'unità di navigazione per cui viene concesso l'ormeggio con la relativa previsione di misure di controllo dell'effettivo uso, tutte misure volte a favorire il turn over.

Nella seconda fase, al fine di consentire una introduzione graduale delle nuove modalità di gestione degli ormeggi, troveranno completa applicazione, per le concessioni a far data dal 1 gennaio 2011, i nuovi criteri che prevedono l'assegnazione a seguito di bandi.

Se ritenuto opportuno, con successivo provvedimento si potrà estendere l'applicazione dei nuovi criteri anche agli altri laghi trentini in relazione alle concessioni degli ormeggi nelle acque demaniali lacuali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 19 novembre 1987 n. 527;
- visto il D.P.R. 20 gennaio 1973 n. 115;
- vista la legge provinciale 15 novembre 2001 n. 9;
- vista la legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998 n. 6/78-Leg.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare i “Criteri per la concessione di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del Lago di Garda” contenuti nell’Allegato “A” che si unisce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i nuovi criteri dovranno avere completa applicazione dal 1 gennaio 2011, mentre nel periodo precedente, a partire dal 1 gennaio 2009, dovrà essere applicato il paragrafo n. 11 - “Regime transitorio” dell’Allegato “A”;
- 3) di applicare alle concessioni di cui al precedente punto 1) le tariffe stabilite dalle deliberazioni della Giunta provinciale attuative dell’art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

EF

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO